

Le conseguenze alla mancata stipula di polizze catastrofali

L'art. 1, commi da 101 a 111, la Legge Finanziaria 2024, ha introdotto l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

In seguito il DL n. 39/2025 ha prorogato l'obbligo di copertura dei rischi catastrofali:

- entro il 31 marzo 2025 per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti);
- entro il 01 ottobre 2025 per le medie imprese (50-250 dipendenti);
- **entro il 01 gennaio 2026** per tutte le altre imprese (meno di 50 dipendenti).

Soggetti obbligati?

L'obbligo assicurativo riguarda le imprese con:

- sede legale in Italia;
- sede all'estero con stabile organizzazione in Italia.

Sono esclusi gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c..

Oggetto della copertura assicurativa?

Devono essere assicurati tutti i beni elencati all'art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 1), 2) e 3, ossia:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali,

impiegati per l'esercizio dell'attività, ad esclusione di quelli già coperti da altra assicurazione, anche se stipulata da soggetti diversi dall'impresa che impiega i beni.

Quali sono le conseguenze in caso di mancata stipula della polizza catastrofale?

La normativa recita che in caso di mancata stipula della polizza, si deve tener conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasioni di eventi calamitosi e catastrofali".

Per meglio chiarire questo aspetto è intervenuto il MEMIT (FAQ n. 11 e 12 del 14.04.2025) che ha precisato che in caso di mancata stipula della polizza:

- è onere della Pubblica Amministrazione definire le modalità con cui intende tener conto della mancata copertura assicurativa;
- la disposizione non è retroattiva.

Inoltre il MIMIT con il Comunicato del 05.08.2025 pubblicato sulla G.U. il 06.08.2025, n. 181, ha previsto che, gli strumenti agevolativi di competenza del solo MIMET, l'accesso alle agevolazioni è consentito soltanto in caso di corretto adempimento all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali.

L'adempimento dell'obbligo assicurativo deve sussistere ed essere verificato in occasione dell'erogazione delle **seguenti agevolazioni**.

Incentivi MiMiT

Contratti di sviluppo Art. 43, DL n. 112/2008 DM 9.12.2014

Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale Legge n. 181/89 DM 24.3.2022

Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora) DM 4.1.2021

Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start) DM 24.9.2014

Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare DM 11.6.2020

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa DM 29.10.2020

Mini contratti di sviluppo DM 12.8.2024

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale DM 3.7.2015

Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI DM 13.11.2024

Finanziamento di start-up DM 11.3.2022

Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica DM 3.3.2022.

N.B.: LE IMPRESE SPROVVISTE DI UNA POLIZZA CATASTROFALE NON POTRANNO ACCEDERE A TALI AGEVOLAZIONI PREDISPOSTE DAL MIMIT.